

**Corso di formazione per operatori di canili
Alessandria
26, 27 ottobre – 4 novembre 2016**



**Norme del Codice Civile, Penale, di Procedura Penale
relative agli animali di affezione**


L'attività sanzionatoria ed i rapporti con la Procura

... dal Codice di Procedura Penale

Titolo III – Polizia Giudiziaria

Art. 55 – Funzioni della Polizia Giudiziaria

1. La Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli U.P.G. e dagli A.P.G.




... dal Codice di Procedura Penale

Titolo III – Polizia Giudiziaria

Art. 56 – Servizi e sezioni di Polizia Giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell' Autorità Giudiziaria:
 - a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge
 - b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni Procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria
 - c) dagli U.P.G. e dagli A.P.G. appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato




... dal Codice di Procedura Penale

Titolo III – Polizia Giudiziaria

Art. 57 - Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria

3. (...*omissis*...) Sono altresì Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55



Legge 20 luglio 2004 n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

- Modifiche al C.P. -



TITOLO IX bis

Dei delitti contro il sentimento per gli animali

The image features two blue butterflies with orange spots on their wings, positioned on a dark, reflective surface. Their reflections are clearly visible in the water below them, creating a symmetrical effect. The background is a gradient of dark brown and black.

Art. 1

Ex art. 544 bis *(uccisione di animali)*

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.



Art. 1

Art. 544 ter (*maltrattamento di animali*)

...elevato al rango di delitto con inasprimento delle pene ed allungamento dei termini di prescrizione, da 2 a 5 anni

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 € (*pena aumentata della metà, se ne deriva la morte dell'animale*)

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.



Art. 1

Art. 544 quinques

(Divieto di combattimento tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 160.000 €.



(*...ed ancora...*) Art. 2

E' vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi d'abbigliamento e articoli da pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale

Decreto 23 marzo 2007

- **Art. 1 comma 1:**

Le attività di prevenzione dei reati di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria:

- al **Corpo Forestale dello Stato**
- e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai **Corpi di Polizia Municipale e Provinciale,**

ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la Legge rimette a ciascuna **Forza di Polizia.**

L. R. 6 agosto 2009, n. 22

**Disposizioni collegate alla manovra finanziaria
per l'anno 2009**

**l'art. 41 prevede modifiche alla L.R. 34/93 – art. 15 - in merito agli importi
delle sanzioni amministrative**

**viene aggiunto il comma 4 che definisce le figure incaricate degli
accertamenti delle violazioni di legge:**

**la vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia
di tutela ed identificazione degli animali, con l'accertamento delle violazioni
relative è affidata:**

(...omissis...)

**e) alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che, nell'ambito
dei programmi di controllo disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali,
esercitano le funzioni previste dall'art. 6 della L. 189/2004**



Art. 638 C.P.

Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad 1anno o con la multa fino a 310, 00 €

A photograph of a railway track that has been abandoned. The tracks are made of metal rails on wooden sleepers, and the gravel bed is overgrown with weeds and grass. The tracks curve to the right in the distance. The background is a hazy, overcast sky.

Abbandono art. 727 C.P.

L'originale articolo 727 del C.P. é stato ridotto all'ipotesi contravvenzionale di abbandono o malgoverno di animali (*condizioni incompatibili con la loro natura*).

Violazione di domicilio art. 614 C.P.



Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a 3 anni. La pena è punibile a querela della persona offesa. La pena è da 1 a 5 anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso con violazione sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.



Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999

“...Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo: maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo ecc...”





Sentenza della Corte di Cassazione del 22 ottobre 1992

“Il reato di cui all'art. 727 c.p., prendendo in considerazione il concetto ampio di "maltrattamento", non punisce soltanto gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psicofisica degli animali, quali esseri viventi autonomi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo.”



Anno 2004

La condotta di difesa preventiva da un cane può essere messa in atto soltanto quando la probabilità di aggressione sia alta e certa.

In questa fattispecie, al contrario, un postino, temendo di essere aggredito da un dobermann, lo colpì con un bastone più volte, incorrendo nel reato di cui all'art. 544-ter del C.P.



Anno 2005

La continua permanenza dell'animale in un luogo angusto, buio e maleodorante, lontano dall'uomo, privato di acqua, cibo e cure deve ritenersi comportamento atto a determinare sofferenza ingiustificata, idonea ad integrare gli estremi del maltrattamento in concorso formale del reato di cui all'art. 544-ter-C.P. e della contravvenzione all'art. 727 -comma 2 - C.P. per condotta omissiva.



Sentenza della Corte di Cassazione Sez III - n. 44287/07

Configura il reato di maltrattamento, anche nella formulazione di cui all'art.727 C.P., la condotta che viola le necessità etologiche dell'animale, seppur in assenza di consapevolezza dell'indagato.



*L'ani
richie*

*M
c
comp*



*y
si*

i



“...il mancato ritiro dal canile non è abbandono di animale...”

Sentenza della Corte di Cassazione n. 19 del 10 gennaio 2012

Non si configura il reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile privato cui era stato in precedenza affidato da persona che abbia consegnato il cane dichiarando falsamente che era randagio.

La Cassazione esclude il reato di cui all'articolo 727 del Codice Penale per non avere ritirato, nonostante le sollecitazioni, due cani da un canile privato. La Suprema Corte smentisce così il Tribunale di Como che aveva invece contestato il reato "perché i due cani erano stati affidati ad un canile privato e non ad un canile municipale e quindi avrebbero potuto essere privati delle necessarie cure e custodia".

La proprietaria imputata ha presentato ricorso sostenendo che anche le strutture private garantiscono, per contratto, la cura e la custodia.



***“...Il cane senza microchip si può tenere:
non è cosa d'altri smarrita...”***

Sentenza della Corte di Cassazione n. 335/2012 del 28 marzo 2012

Con un nuovo orientamento la Cassazione Penale chiarisce che non c'è appropriazione indebita da parte chi "adotta" un "randagino" senza nessun segno di riconoscimento e non registrato in anagrafe.

I giudici hanno così contraddetto sia il Giudice di Pace di Varazze che il Tribunale di Savona che avevano inflitto una multa di 1.200 euro (ai sensi dell'articolo 647 del Codice Penale). ...Per la Cassazione ha prevalso la ragione dell'imputato e la sua "assoluta buona fede": multa annullata, quindi, anche in quanto "non proporzionata", e insussistenza del reato "*per non potersi configurare- si legge in sentenza- l'animale come "cosa d'altri smarrita".*

SEQUESTRI PENALI

I sequestri penali richiesti dalla Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 354 del C.P.P. devono essere disposti dall'A.G. nelle 48 h successive (art. 355 C.P.P.)

SEQUESTRATI
Vengono richiesti
dalla P.G.
all'Autorità
Sanitaria Locale,
per la convalida,
entro le 48h
AMMINISTRATIVI

O. M. 6 AGOSTO 2008

**Ordinanza contingibile ed urgente concernente
misure per l'identificazione e la registrazione
della popolazione canina**

Art. 1

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2.

1. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.

ORDINANZA del Ministero della Salute 21 luglio 2010

“Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”.

ORDINANZA del Ministero della Salute 19 luglio 2012

“Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”.

ORDINANZA del Ministero della Salute 14 febbraio 2013

“Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”.



**Legge 14 agosto 1991, n. 281
Legge Quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo**



- Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli **atti di crudeltà** contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di **favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente**
- I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, **sono restituiti al proprietario o al detentore.**
- se non reclamati **entro il termine di 60 gg.** possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, **previo trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili**
- I cani possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, **soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.**

ACCORDO 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute e le Regioni

Con il presente accordo le Regioni ed il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

... in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. Vengono qui ulteriormente precisate e definite le competenze di Stato, Regioni, Comuni, ASL e proprietari in materia di identificazione e registrazione degli animali di affezione, oltre che di quelli rinvenuti e catturati.

Introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani (*a decorrere dal 1 gennaio 2005, art. 4, comma 1; come anche successivamente ripreso dall'Ordinanza del 6 agosto 2008 e successive proroghe*);

Creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale (*art. 4, comma 1*);

Attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute (Anagrafe canina nazionale), alla quale confluiscono i dati delle Anagrafi Regionali (*art. 4, comma 1*).

Il sistema consente la restituzione al proprietario degli animali che si sono perduti, il monitoraggio della popolazione canina e del rilascio dei passaporti, concorrendo a prevenire il fenomeno degli abbandoni e favorendo studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.

Delega inoltre le Regioni al controllo della riproduzione, oltre a dare specifica indicazione per l'iscrizione all'Anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione (*art.3, comma 1*).

ACCORDO 24 gennaio 2013 tra Stato, le Regioni e province autonome

- a) ... istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;
- b) ... il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;
- c) ... il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;

ACCORDO 24 gennaio 2013 tra Stato, le Regioni e province autonome

- d) ... i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;
- e) ... il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;
- f) ... l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di trenta giorni, nelle more della definizione delle modalità tecniche e operative di cui al punto2, lett. c

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 6 agosto 2013

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (GU n.209 del 6-9-2013)

Art. 1

1. responsabilità del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose ...adozione delle seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n.201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia ed a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 agosto 2015

Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.

(GU n.209 del 9-9-2015)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 13 luglio 2016

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.

(G.U. Serie Generale , n. 209 del 07 settembre 2016)

L. R. 4/11/2009, n. 27.

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

- **1. La Regione Piemonte, nell'ambito dei principi ed indirizzi della normativa nazionale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.**

La presente legge disciplina la corretta convivenza tra le persone e i cani ai fini della salute pubblica, del benessere animale e della tutela dell'incolumità delle persone (Art. 3 comma1.)



L. R. 4/11/2009, n. 27.

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

- Sono vietati su tutto il territorio regionale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:
 - a) la recisione delle corde vocali;
 - b) il taglio delle orecchie;
 - c) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la Federazione Cinologica Internazionale con *caudotomia* prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
- È vietata altresì la detenzione la vendita o la cessione l'esposizione di animali con amputazioni



L. R. 4/11/2009, n. 27.

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

Si definisce cane ad aggressività non controllata quello che lede o tenta di ledere l'incolumità *(art. 2, comma 1)*

I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento. *(art. 5, comma 2)*



L. R. 4/11/2009, n. 27.

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

I proprietari di cani ad aggressività non controllata hanno i seguenti obblighi:

- **a) applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;**
- **b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane. (art. 5, comma 6)**
- **Il detentore dei cani ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento.(art. 5, comma 7)**



L. R. 4/11/2009, n. 27.

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

E' vietato acquistare, possedere o detenere cani ad aggressività non controllata ai seguenti soggetti:

- **a) ai delinquenti abituali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102 e 108 del C.P.**
- **b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale.**
(art. 5, comma 10)



Immagini tratte dal web – soggette a copyright



grazie per l'attenzione